

OGGETTO: Commissione paritetica mista Governo, Regioni, Enti locali per il rinnovamento delle Istituzioni della Repubblica e per il sostegno allo sviluppo ed alla crescita economica.
Delibera, ai sensi degli articoli 7, comma 2 e 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Repertorio atti n. del 22 settembre 2011

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 22 settembre 2011:

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale:

- all'articolo 7, comma 2, attribuisce alla Conferenza Stato-Regioni la facoltà di istituire gruppi di lavoro o comitati, con funzioni istruttorie, di raccordo, collaborazione o concorso alla attività della Conferenza Stato-Regioni;
- all'articolo 9, comma 1, dispone che questa Conferenza possa assumere proprie deliberazioni in relazione alle materie ed ai compiti di interesse comune alle regioni, alle province, ai comuni e alle comunità montane;

VISTA la nota congiunta datata 15 settembre 2011 del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, del Presidente dell'ANCI e del Presidente dell'UPI concernente la richiesta di istituzione di una Commissione paritetica mista Governo, Regioni, Enti locali avente il compito di formulare proposte condivise per il rinnovamento delle Istituzioni della Repubblica e per il sostegno allo sviluppo ed alla crescita economica;

VISTI gli ordini del giorno approvati dalla Camera il 15 settembre 2011 con i quali si invita il Governo a procedere alla istituzione della Commissione paritetica mista in parola;

RAVVISATA, quindi, la necessità condivisa di provvedere alla istituzione della citata Commissione paritetica mista e di stabilirne le modalità organizzative;

DELIBERA

ai sensi degli articoli 7, comma 2 e 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Art. 1

Commissione paritetica mista

1. E' istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una Commissione speciale paritetica mista Governo, Regioni, Enti locali rappresentativa di tutti i livelli di governo. La Commissione opera nell'ambito della Conferenza Unificata

2. La Commissione è composta dal Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale che la presiede su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro per le riforme per il federalismo, dal Ministro per la semplificazione normativa, dal

Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dell'interno, dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dal Presidente dell'ANCI, dal Presidente dell'UPI, nonché da cinque Presidenti di Regioni o assessori, tre Sindaci e un Presidente di Provincia, designati rispettivamente dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dall'ANCI e dall'UPI, in modo da assicurare una equilibrata rappresentanza territoriale e demografica, e acquisiti in sede di Conferenza Unificata.

3. Il Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, in qualità di Presidente della Conferenza Unificata, presiede la Commissione, provvedendo alla convocazione delle riunioni e fissandone l'ordine del giorno.

4. Alle riunioni della Commissione possono, altresì, partecipare altri Ministri di volta in volta interessati in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno della Commissione.

Art. 2

Compiti e funzioni

1. La Commissione per le riforme ha il compito di procedere entro 90 giorni dal suo insediamento alla elaborazione di:

- **una proposta di riordino istituzionale che prenda in considerazione la legislazione vigente e i provvedimenti in itinere di rango costituzionale ed ordinario che impattano sull'assetto ordinamentale di Regioni Province e Comuni, sull'assetto istituzionale ed amministrativo al fine di pervenire ad una riforma condivisa e complessiva in senso federale secondo i principi di riduzione degli organi e dei costi, di soppressione delle duplicazioni e di semplificazione dei processi decisionali, valorizzando comunque l'autonomia dei territori;**
- **Una analisi dei costi di tutte le Istituzioni , organi, apparati della Repubblica ivi compresi gli Enti finanziati con risorse statali per perseguire l'obiettivo di riduzione della spesa pubblica;**
- **Una proposta di revisione delle regole del Patto di stabilità interno.**

2. La Commissione si raccorda con la Commissione istituita ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 111 del 2011

Art. 3

Organizzazione

1. A supporto della Commissione ~~sono attivati~~ ^{E ATTUATO} **un gruppo tecnico** di lavoro avente il compito di istruire gli argomenti indicati nell'articolo 2, secondo le indicazioni della Commissione medesima.

2. Il gruppo di lavoro è composto da rappresentanti indicati dal Governo, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni in ugual misura ai componenti della Commissione.

3. Le funzioni di supporto ai lavori della Commissione e dei gruppi di lavoro sono esercitate dalla Segreteria della **Conferenza Unificata**.

Art. 4

Disposizioni finanziarie

1. Ai componenti della Commissione e dei gruppi tecnici non è dovuto alcun compenso.
2. Ai componenti dei gruppi tecnici, residenti fuori Roma, competono, ove spettanti, i rimborsi delle spese previsti dalla normativa vigente che sono a carico delle Amministrazioni che hanno provveduto alle designazioni.